

INSIGHT DOGANALE | dicembre 2024

Il rapporto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali nella nuova normativa doganale nazionale

Il 4 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), che, tra le varie novità, riscrivono completamente l'impianto sanzionatorio amministrativo e penale.

Secondo le nuove disposizioni, l'errore dichiarativo assume anzitutto rilevanza penale, salvo che si realizzino fattispecie di degradazione amministrativa.

In particolare, l'art. 79 DNC prevede che costituisce reato di contrabbando la dichiarazione infedele, che può verificarsi in due ipotesi: 1) in presenza di errori relativi agli elementi tradizionali dell'accertamento (es. classificazione, valore e origine); 2) inesatta liquidazione dei diritti (es. mediante l'indicazione di un'aliquota non conforme del dazio doganale o dell'IVA).

Qualora i diritti di confine accertati, separatamente considerati (*i.e.* dazio o Iva all'import), risultino inferiori a 10.000 euro e non ricorrano circostanze aggravanti (es. reato di falso), trova applicazione la sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle maggiori somme pretese (art. 96, c. 1, DNC).

In caso di dichiarazioni con più articoli (c.d. singoli), l'Agenzia delle dogane dovrà verificare se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito

dell'accertamento superi o meno il valore complessivo dei diritti dichiarati e liquidati dalla parte, considerando tutti i singoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo (circ. 22/2024).

Se i diritti complessivamente dovuti sono pari o inferiori a quelli dichiarati, la sanzione è irrogata nella misura da 150 euro a 1.000 euro (art. 96, c. 4, DNC); in caso contrario, ossia in presenza di una differenza positiva, occorre valutare i saldi di ciascun diritto di confine accertato.

Ne consegue, pertanto, che, in caso di rettifica di una dichiarazione doganale con più singoli, se la differenza complessiva dei diritti di confine fosse pari a euro 1.000, troverà applicazione la sanzione amministrativa del 100%; se, invece, la differenza risultasse superiore a euro 10.000, troverà applicazione l'art. 79, DNC, con conseguente notizia di reato.

In tale ultima ipotesi, l'operatore può estinguere il reato di contrabbando, versando, oltre ai maggiori diritti, anche una somma pari al 100% delle somme pretese (art. 112 DNC).

Questa facoltà, tuttavia, è ammessa a condizione che il reato non sia aggravato ai sensi dell'art. 88 DNC, perché *i)* commesso con specifiche modalità o perché *ii)* la conseguenza finanziaria supera determinate soglie (*i.e.* 50.000 euro o 100.000 euro).

L'estinzione del reato mediante assolvimento dei maggiori diritti pretesi deve essere attentamente valutata dalle aziende, soprattutto nelle ipotesi di errori commessi per semplici sviste o in caso di rettifiche che potrebbero ripercuotersi anche con riferimento agli anni passati. L'Agenzia delle dogane, infatti, potrebbe utilizzare lo "spauracchio" del penale, al solo scopo di recuperare il pregresso.

In conclusione, pertanto, a fronte della nuova disciplina del contrabbando, dell'equiparazione dell'IVA all'importazione ai diritti di confine e della conseguente

facilità di superamento della soglia dei 10.000 euro, è necessario che le società adottino opportune procedure volte ad agevolare la compliance con la normativa doganale e a prevenire le possibili contestazioni.

È indispensabile, in particolare, integrare (o implementare, nel caso sia già stato adottato) il modello ex DLgs. 231/2001 con la parte speciale relativa al protocollo sui reati di contrabbando, di cui all'art. 25-sexiesdecies.

Schema della nuova disciplina sanzionatoria

Violazione	Sanzione
<10.000 euro	Amministrativa + confisca ex art. 96, c.7
>10.000 euro <50.000 euro	Penale + confisca (salvo la possibilità di estinguere il reato ex art. 112, pagando il tributo, oltre la sanzione tra il 100% e il 200%. L'estinzione può comunque comportare la confisca)
< 50.000 euro	Penale, sempre aggravato
Circostanze aggravanti (es. corruzione finanziaria, falsa dichiarazione di origine, etc.)	Penale
Diritto di confine <3% di quelli dichiarati	Sanzione amministrativa ridotta di 1/3
Diritti dichiarati > o = a quelli complessivamente accertati	No sanzione
Rideterminazione dei singoli, ma diritti > o = a quelli dichiarati	Sanzione amministrativa da 150 a 1.000 euro (se più singoli, la sanzione si applica una volta sola)

Contatti



Valeria Baldi
valeria.baldi@lcalex.it



Lorenzo Ugolini
lorenzo.ugolini@lcalex.it



Lucilla Raffetto
lucilla.raffetto@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell'assistenza legale e fiscale d'impresa, composto da oltre 300 persone.

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

BRUXELLES

Place Poelaert 6
1000 Bruxelles

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

www.lcalex.it
info@lcalex.it